

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PUGLIA
SESTA SEZIONE

ha emesso la seguente
SENTENZA

- sull'appello n. 4553/2015
depositato il 15/07/2015
- avverso la pronuncia sentenza n. 26/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro:
X SRL
difeso da:
xxxxxx
proposto dagli appellanti:
xxxx
difeso da:
xxxxx
difeso da:
xxxxx
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA' 2012

Svolgimento del processo

L'Agente della Riscossione per il Comune di Copertine X s.r.l. notificava in data 26.09.2013 alla società "X s.n.c." avviso di accertamento n. (...) per il periodo d'imposta 2012, in relazione al pagamento insufficiente della imposta di pubblicità in relazione a mezzi pubblicitari collegati a noleggio di camion-vela itinerante.

La società proponeva ricorso avverso il suddetto atto impositivo eccependo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, l'illegittimità dell'accertamento, la mancata sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento, insussistenza delle sanzioni irrogate.

Instaurato il contraddittorio, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con sentenza n. 26/3/2014 del 16.6.2014 pubblicata il 13.1.2015, rigettava il ricorso, rilevando in motivazione che l'articolo da applicare nella fattispecie era l'art. 12 e non 13 del D.Lgs. n. 507 del 1993, in relazione alle modalità di pubblicità connesse ai cd. Camion-vela.

Avverso la citata sentenza ha presentato appello la società X s.n.X chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.

A sostegno della impugnazione ha dedotto l'erronea valutazione della normativa applicabile al mezzo pubblicitario itinerante, dovendo trovare applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 507 del 1993, nonché l'errata valutazione della sottoscrizione del responsabile del procedimento del Comune e del Concessionario.

Si costituiva in giudizio la X s.r.l. con atto di controdeduzioni depositato il 6.10.2015, con cui chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della decisione di primo grado e vittoria di spese. Ribadiva le argomentazioni già fatte valere davanti alla C.T.P.

A seguito della legislazione emergenziale da epidemia Covid 19 veniva fissata l'udienza del 19.6.2020 con la trattazione con note scritte. Quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Con il primo motivo la società appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte dei primi giudici della normativa applicabile al mezzo pubblicitario itinerante, dovendo trovare applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 507 del 1993.

Il motivo è tuttavia infondato.

L'appellante ritiene che la CTP abbia erroneamente applicato l'art. 12 D.Lgs. n. 507 del 1993 perché non è stata fornita la prova che gli automezzi fossero itineranti.

Per converso, dall'analisi della sentenza impugnata risulta che i primi giudici hanno ritenuto applicabile la suddetta disposizione per un motivo differente, ovvero in ragione di quanto già affermato dalla Suprema Corte in ordine al fatto che "ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusivo o prevalente esercizio dell'attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all'art. 13, del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poichè questa, a differenza dell'altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria: nella specie, la S.X ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l'espletamento di attività pubblicitaria" (Cass. n. 5858 del 2012, Cass. 05/06/2013, n. 14143).

In altri termini la Cassazione ha già affrontato de professo la questione oggetto di esame, risolvendola nel senso dell'applicabilità dell'art. 12 D.Lgs. n. 507 del 1993 nel caso di autoveicoli esclusivamente o prevalentemente deputati, anche strutturalmente, all'esercizio dell'attività pubblicitaria, come non è il caso di dubitare avvenga nel caso di cd. Camion-vela, che sono appositamente funzionali a ciò.

Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto la questione della inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento poiché inviato a mezzo posta da soggetto non abilitato.

Al riguardo, rileva anzitutto il collegio che la Suprema Corte ha chiarito, con orientamento consolidato che questo collegio condivide, che la notifica effettuata dal concessionario della riscossione direttamente con raccomandata con ricevuta di ritorno è perfettamente valida e legittima "in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione." (Cass. 19.03.2014 n. 6395, Cass. 17.02.2013 n. 1091).

Vieppiù, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità della notificazione dell'atto impositivo è in ogni caso sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proX civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto". (Cass. n. 1238 del 22/01/2014; Cass. Sez. 5 n. 17251 del 12/07/2013).

Con il terzo motivo l'appellante ha censurato l'errata valutazione della invalida sottoscrizione del responsabile del procedimento del Comune e del Concessionario.

Rileva al riguardo il collegio che per gli avvisi di accertamento l'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione del Capo dell'Ufficio, ovvero del Direttore Provinciale, o del Funzionario della carriera direttiva da lui delegato.

Nella specifica ipotesi in cui l'imposta sia gestita da un concessionario, secondo la giurisprudenza di legittimità deve affermarsi una interpretazione teleologica del secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87, secondo cui, anche qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purchè tale nominativo, nonchè la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assoluta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui al secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass. 13.6.2012 n. 9627).

Diversamente difettano i riferimenti necessari per consentire al contribuente prima ed al Giudice poi una rapida verifica circa la legittimità dell'atto e del procedimento amministrativo seguito per la sua adozione.

E poiché nella specie non è stato allegato e prodotto dal concessionario alcun atto sottoscritto dal concessionario - destinato ad assolvere alla stessa funzione assoluta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale" - contenente la fonte dei dati e il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, l'appello è fondato e l'avviso di accertamento deve quindi essere annullato.

Le spese di lite possono essere compensate, in virtù della particolarità della controversia.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale sez. VI accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, annulla l'avviso di accertamento.

Compensa le spese di lite.

Bari, il 19 giugno 2020.